



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 07/10/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE DA PARTE DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 17.10.2018 ad oggetto "Presenza d'atto collocamento a riposo del dipendente Sig.ra Donatella Provenzali" con la quale si prendeva atto del collocamento a riposo del dipendente suddetto per dimissioni volontarie a partire dal 01.01.2019, a seguito della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsti all'art. 24, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i., dando altresì mandato ai competenti Responsabili d'Area di porre in essere i conseguenti adempimenti;

Vista la richiesta di pagamento delle ferie non godute presentata dal dipendente Donatella Provenzali in data 23.03.2019 e acclarata al protocollo dell'ente al n. 4103 del 26.03.2019;

Dato atto che, con nota prot. 2834 del 03.03.2021 allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria comunica, in riferimento alle ferie non godute dalla dipendente Donatella Provenzali assegnata all'Area, che le stesse erano state a suo tempo programmate per essere fruiti nell'ultimo trimestre del 2018 ma, a seguito di un grave infortunio subito dalla dipendente in data 25.09.2018 e la cui convalescenza si è protratta fino al 16.12.2018, per causa di forza maggiore non è stato possibile permetterne la fruizione nella sua totalità, quantificandone altresì il residuo rimanente in giorni 22;

Rilevato che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, il D.L. 95/2012 ha introdotto all'art. 5, comma 8, la seguente disposizione: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età";

Richiamato, tuttavia, il parere N.40033 espresso in data 08.10.2012 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale vengono individuati i casi in cui, per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, il divieto

posto dall'art. 5 del D.L. 95/2012 non è applicabile in quanto lesivo della disciplina comunitaria in materia di diritto alle ferie (art. 7 della Dir. 2003/88), e tra i quali si annovera la mancata monetizzazione delle ferie non godute in caso di malattia, non imputabile o riconducibile al dipendente;

Dato atto che, a tal proposito, nel corso degli anni anche la giurisprudenza italiana ha espresso un orientamento volto a garantire il diritto alla monetizzazione in caso di malattia (cfr. sentenza Cass. N.11462 del 9/7/2012, sentenza Cass. Sez. unite n.9146 del 17/4/2009, sentenza Cons. di Stato, sez. VI, n. 2737 del 9/5/2011 e seguenti), stabilendo di fatto che nel divieto posto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra riportate e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate e non godute e/o godibili per sopraggiunta impossibilità non imputabile al dipendente o al datore di lavoro;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 24.03.2021 con la quale:

- viene dato atto che le ferie maturate e non godute, causa infortunio, dalla dipendente in questione, collocata a riposo a partire dal 01.01.2019, non rientrano tra le ipotesi di divieto previste dall'art.5, comma 8 del D.L. 95/2012, in quanto la mancata fruizione non è imputabile né riconducibile alla volontà del dipendente o del datore di lavoro e, pertanto, sono da ritenersi monetizzabili;
- viene data disposizione ai Responsabili delle Aree competenti per la quantificazione delle ferie maturate dalla dipendente e non usufruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di reperire le risorse necessarie alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva;

Ritenuto opportuno e indifferibile procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa dando atto che esiste apposito stanziamento sul Codice di Bilancio 01/10/1010101/001 – Capitolo 101080114200/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2021;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

Per quanto sopra descritto:

di prendere atto che con Deliberazione della G.C. n.46 del 24.03.2021 si è stabilito che le ferie maturate e non godute, causa infortunio, dalla dipendente Donatella Provenzali, collocata a riposo a partire dal 01/01/2019, non rientrano tra le ipotesi di divieto previste all'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, in quanto la mancata fruizione non è imputabile né riconducibile alla volontà del dipendente o del datore di lavoro, e sono pertanto da ritenersi monetizzabili;

di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere al calcolo delle competenze spettanti alla dipendente di cui trattasi determinando, altresì, oneri riflessi e Irap;

di dare mandato al Servizio Ragioneria di impegnare e liquidare, a favore della dipendente in oggetto, la spesa necessaria al pagamento delle competenze spettanti, come determinata dallo stesso Servizio, con imputazione al Codice di Bilancio 01/10/1010101/001 – Capitolo 101080114200/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

1 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)